

CAMERA DEI DEPUTATI N. 653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SILVESTRI, RIGHI, SANGALLI, CIAFFI, SANESE, ANDREOLI, ANDREONI, ANGELINI PIERO MARIO, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, ARTESE, ASTONE, ASTORI, AUGELLO, BIAFORA, BIANCHINI, BONETTI, BONFERRONI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI PIERFERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CILIBERTI, CONTU, CRISTOFORI, FERRARI BRUNO, FORMIGONI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GEI, GITTI, LATTANZIO, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MATULLI, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PORTATADINO, RABINO, REBULLA, RICCIUTI, RINALDI, RIVERA, ROSSI, ROSSI di MONTE-
LERA, RUSSO RAFFAELE, SANZA, SARETTA, SAVIO, SENALDI, SINESIO, SORICE, TORCHIO, VISCARDI, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZUECH**

Presentata l'8 luglio 1987

**Riduzione dell'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto applicata alle calzature**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di provvedere ad una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dal 18 per cento al 9 per cento sulle calzature è da lungo tempo richiesta dalle categorie dei fabbricanti e dei commercianti di tali beni.

Le motivazioni che sorreggono tale richiesta consistono essenzialmente nella discriminazione del trattamento tributario che si constata tra le calzature, soggette all'aliquota del 18 per cento e gli altri generi di abbigliamento i quali beneficiano dell'aliquota agevolata del 9 per cento.

Questa discriminazione non ha ragione di esistere in quanto anche le calzature rientrano nei beni destinati all'abbigliamento della persona, come lo stesso Ministero delle finanze ha avuto occasione di precisare nella circolare n. 26 del 19 marzo 1985, ad illustrazione del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

In questa circolare si afferma che rientrano nell'abbigliamento gli: « articoli per abbigliamento per uomo, donna, ragazzi e neonati, quali biancheria intima, confe-

zioni — compresi gli abiti sportivi — camicie, cravatte, pullovers, calze, calzature comprese le pantofole, cappelli, guanti, ombrelli, bretelle, cinture, sciarpe e borse ».

Questo ufficiale riconoscimento, proveniente dalla stessa Amministrazione finanziaria contribuisce già di per se stesso a motivare l'aliquota agevolata per le calzature che, tra l'altro, rappresentano un genere di prima necessità e quindi di larghissimo consumo popolare per il quale non si giustifica l'applicazione di un'aliquota doppia rispetto ad altri prodotti dell'abbigliamento anch'essi necessari e di grande diffusione e consumo.

A questa prima motivazione si aggiunge lo stato di grave crisi che sta attraversando il settore calzaturiero come dimostrano i dati (stime ANCI) i quali registrano una minor produzione di paia di scarpe nella misura del 4 per cento nel 1986 rispetto al 1985; una diminuzione delle esportazioni nella misura del 3 per cento, con cali vertiginosi per quanto

riguarda gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, mentre il mercato interno ha segnato un calo pari al 4 per cento, sempre nell'anno 1986 rispetto al 1985.

D'altro canto le importazioni di calzature risultano aumentate quasi del 20 per cento in un solo anno.

Il settore calzaturiero costituisce, tuttavia, uno dei più importanti comparti della produzione per il grande numero di imprese — anche artigiane — che lo compongono e per il rilevante assorbimento di manodopera, specie nelle regioni dove la produzione è più concentrata.

La riduzione dell'aliquota dell'IVA rappresenterebbe un fattore capace di attenuare la crisi produttiva di questo settore e, nel contempo, di eliminare la già citata ingiustificabile discriminazione tributaria esistente nel campo dei generi di abbigliamento.

Per queste ragioni raccomandiamo l'approvazione della nostra proposta il cui contenuto ci esime da particolare illustrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare sulle calzature è ridotta dal 18 per cento al 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988. In tal senso è modificata la Tabella A - Parte III - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.